

Modifiche statutarie Centro Teatrale Bresciano

Articolo 1 - Costituzione e sede

Fra il "Comune di Brescia", la "Provincia di Brescia" e la "Regione Lombardia" denominati "enti fondatori" si costituisce l'associazione denominata "Centro Teatrale Bresciano" (successivamente individuata come "CTB"), con sede in Brescia. Al CTB possono aderire, in qualità di "enti sostenitori", altri enti pubblici o privati che ne facciano richiesta e vi siano ammessi in conformità al presente statuto.

Il CTB opera nella città di Brescia attraverso l'esclusiva disponibilità dei teatri "Sociale", "Santa Chiara - Mina Mezzadri" e "Renato Borsoni" resi disponibili mediante apposita convenzione di gestione con il Comune di Brescia, ente proprietario.

L'associazione è regolata dalle disposizioni previste dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto.

Articolo 2 - Finalità

Il CTB è organismo stabile di produzione del teatro di prosa. Come tale opera al fine di mantenere il riconoscimento della qualifica di teatro di rilevante interesse culturale da parte della Autorità di Governo preposta allo spettacolo, secondo le norme vigenti.

La gestione dei teatri di cui all'art. 1 è destinata a tale finalità primaria.

Oltre all'attività primaria di produzione e di gestione teatrale, il CTB ospita spettacoli singoli e rassegne nel quadro delle attività di sostegno e diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione. Interviene inoltre a sostegno delle attività di ricerca e di sperimentazione teatrali.

Collabora con l'università e le istituzioni scolastiche promuovendo specifiche iniziative teatrali, culturali, formative ed educative.

Modula la propria offerta verso una pluralità di utenti del territorio, in forme organizzate e individuali, favorendo l'accesso e la partecipazione, anche attraverso utilizzi sociali e di altro genere delle strutture, riconducibili coerentemente alla natura e linea culturale del Teatro.

Potrà gestire la programmazione, l'ospitalità e i servizi tecnici attinenti a teatri pubblici e privati o a spazi a prevalente destinazione per lo spettacolo dal vivo del proprio territorio provinciale e regionale affidatigli in gestione con apposite convenzioni dagli enti proprietari.

Alla produzione ed ospitalità teatrali possono affiancarsi la gestione di corsi di aggiornamento e di perfezionamento di quadri artistici e tecnici, nonché di formazione artistica e tecnico-professionale, oltre all'attuazione di iniziative di formazione culturale ed educative, rivolte prevalentemente al territorio bresciano e lombardo ed all'utenza scolastica, ed alla realizzazione di servizi complementari, quali la biblioteca ed i centri di documentazione e di studio.

Qualora si rendessero necessari adeguamenti dei teatri e degli spazi concessi in disponibilità alla normativa vigente e/o per la valorizzazione degli stessi al fine di garantirne la fruibilità in sicurezza, il CTB potrà intervenire direttamente, anche con mezzi finanziari propri, reperiti in via straordinaria, previo assenso degli enti proprietari.

Provvede alla conservazione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, dei documenti e della memoria della storia del teatro a Brescia, del quale è erede e prosecutore, anche con finalità di rendere i propri spazi, il proprio patrimonio, le proprie attività accessibili universalmente.

Il CTB può attuare tutte le iniziative promozionali e di merchandising necessarie alla diffusione della propria attività e del proprio marchio.

Al CTB gli enti associati possono affidare, finanziandole, l'organizzazione di specifiche iniziative di produzione, programmazione decentrata, ospitalità e servizi tecnici attinenti alla attività teatrale.

Al CTB gli enti associati possono affidare, tramite appositi accordi e totalmente a loro carico, la gestione tecnica di proprie iniziative di carattere spettacolistico, di promozione culturale o di carattere istituzionale nel territorio di competenza.

Il CTB può inoltre ideare, organizzare e gestire stagioni teatrali, eventi teatrali e spettacoli in genere anche al di fuori delle proprie sedi istituzionali ed in qualsiasi luogo e spazio atto ad ospitare tali eventi.

Il CTB è comunque tenuto a rappresentare non meno del "sessanta per cento" delle recite di spettacoli di propria produzione in sede e/o nel territorio della Regione Lombardia.

Articolo 3 - Durata e recesso

La durata del CTB è prevista in venti anni a decorrere dalla data della sua costituzione o di successive modifiche statutarie. Essa però si intende prorogata di ventennio in ventennio se gli enti fondatori, due anni prima della scadenza del termine, non manifestino con apposito provvedimento la volontà di recedere. Gli "enti sostenitori" possono recedere dal CTB alla scadenza naturale o, in caso di proroga, alla nuova scadenza naturale, sempre con provvedimento notificato al presidente.

Articolo 4 - Fondo di dotazione

Gli "enti fondatori" costituiscono il fondo di dotazione così come indicato nell'atto costitutivo, con riferimento alla consistenza del bilancio e in misura proporzionale all'ammontare dei contributi annualmente erogati dagli stessi. Gli "enti sostenitori" concorrono al fondo di dotazione nella misura stabilita dall'assemblea all'atto della richiesta di accettazione.

Gli enti e i soggetti privati che concorrono, in qualunque modo, al patrimonio del CTB non possono ripetere i contributi versati né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Articolo 5 - Organi

Organi del CTB sono l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore e il collegio dei revisori dei conti.

Le norme di funzionamento dei predetti organi sono soggette alle disposizioni del presente statuto ed altresì a quanto previsto ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 5 del decreto del Ministero della Cultura n. 463 del 23 dicembre 2024 ed eventuali ss.mm.ii

Articolo 6 - Assemblea



L'Assemblea è composta da un minimo di cinque membri, di cui tre nominati dal Comune di Brescia, uno nominato dalla Regione Lombardia e uno nominato dalla Provincia di Brescia.

La composizione dell'Assemblea, con decisione assunta all'unanimità dei componenti, può essere aumentata fino a sette membri per l'ingresso di "enti sostenitori".

Qualora si concretizzasse un assetto dell'Assemblea che preveda sei membri e dunque la potenziale parità in caso di voto, è da prevedere che il voto del Presidente sia dirimente.

L'assemblea:

- a) nomina il consiglio di amministrazione, sulla base delle indicazioni di nomina dei soci fondatori;
- b) nomina il presidente del CTB;
- c) approva l'ammissione degli enti sostenitori;
- d) delibera in merito ad ogni modifica statutaria;
- e) approva le convenzioni per la gestione dei teatri pubblici o privati o degli altri spazi per lo spettacolo dal vivo nonché gli accordi o convenzioni per lo svolgimento di altre attività ritenute in linea con i principi e le attività dell'Ente, garantendo almeno l'equilibrio economico e finanziario;
- f) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- g) ha ogni competenza ad essa riservata dalla legge.

L'assemblea è convocata dal presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo e del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

L'assemblea deve essere inoltre convocata, entro trenta giorni, nei casi d'urgenza e/o su richiesta motivata di uno degli enti fondatori.

Inoltre, la convocazione dell'assemblea può essere richiesta dal presidente per motivi urgenti.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione e di cui consti prova dell'avvenuto ricevimento, ai membri e al collegio dei Revisori almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 (quarantotto) ore.

Le adunanze dell'Assemblea e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i membri in carica e tutti i membri del Collegio dei Revisori.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi telematici, per audio conferenza o videoconferenza, purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora ciò fosse necessario.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 7 - Presidente

Il presidente deve essere persona di comprovata competenza culturale e/o amministrativa. È nominato dall'assemblea alla sua prima riunione ed è scelto tra i membri del Consiglio di amministrazione di concerto tra gli enti fondatori.

Il presidente:

- a) è legale rappresentante del CTB;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno e firmandone i verbali;
- c) presiede l'assemblea firmandone i verbali;
- d) ha tutti i poteri ed i doveri attribuitigli dallo statuto e dalla legge.

Il presidente ha il potere di assumere impegni e di contrarre obbligazioni nei limiti delle deleghe assegnate dal consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente durante le riunioni del consiglio di amministrazione ne assume le funzioni il consigliere da lui delegato e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, o di mancata delega, quello più anziano di età; in caso di assenza o di impedimento del Presidente durante le riunioni dell'assemblea ne assume le funzioni il membro più anziano di età.

Articolo 8 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri nominati dall'assemblea alla sua prima riunione, di cui tre indicati dal Comune, uno indicato dalla Regione e uno indicato dalla Provincia.

La composizione del consiglio di amministrazione del CTB deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, secondo quanto previsto dal D.M. 1° luglio 2014. Il consiglio di amministrazione:

- a) approva il progetto di bilancio preventivo e conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- b) approva il programma triennale ed annuale delle attività proposto dal direttore, se coerente con il bilancio approvato dall'assemblea;
- c) delibera in ordine alla disciplina generale delle assunzioni, della pianta organica e relative variazioni, all'assunzione del personale non teatrale e, su indicazione del direttore, al conferimento delle deleghe di cui all'art. 9.
- d) nomina il direttore, stabilendo la durata dell'incarico, che in ogni caso non potrà eccedere di sei mesi la durata del consiglio di amministrazione stesso, l'emozionamento, le condizioni contrattuali;
- e) approva i regolamenti di attuazione dello statuto, predisposti dal direttore, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- f) approva il rendiconto quadrimestrale di gestione presentato dal direttore;
- g) accetta le donazioni effettuate a qualsiasi titolo e/o le erogazioni liberali effettuate dai donatori o da altro soggetto;
- h) propone le convenzioni per la gestione di altri teatri pubblici o privati o di altri spazi per lo spettacolo dal vivo, predisposte dal direttore, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri, il consiglio d'amministrazione decadrà dalle sue funzioni.

Entro trenta giorni verrà convocata l'assemblea per provvedere alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

In tutti gli altri casi l'assemblea sarà convocata per provvedere alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

Nel caso in cui venisse a mancare il presidente, i componenti il consiglio, ad iniziativa congiunta o singola, (ed in mancanza di loro il collegio dei revisori) dovranno convocare l'assemblea perché provveda alla nomina del presidente.

I consiglieri possono essere revocati dall'assemblea, a maggioranza dei 4/5 degli aventi diritto, solo per giusta causa e dopo essere stati sentiti.

Il consigliere che per tre sedute consecutive risulti assente ingiustificato decade dalla carica.

La declaratoria della decadenza deve avvenire da parte dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è convocato, di regola presso la sede del CTB, dal presidente, di propria iniziativa o a richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno sette giorni di preavviso; in caso di urgenza, il consiglio è convocato, con le medesime modalità con almeno 24 ore di preavviso.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche con l'ausilio di mezzi telematici, per audio conferenza o videoconferenza, purché sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, qualora ciò fosse necessario.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, tra cui il presidente o chi presiede, in sua assenza, come disposto dall'art. 7.

Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono trascritte sui verbali redatti a cura di un segretario nominato dal consiglio medesimo, anche al di fuori dei propri membri. I verbali debbono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia altresì espressamente a quanto disposto dall'art. 11, commi 4 e 5 del decreto del Ministero della Cultura n. 463 del 23 dicembre 2024 ed eventuali successive modifiche e integrazioni

Articolo 9 - Direttore

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, tra persone esterne agli organi del CTB, e viene scelto in base a documentati requisiti di alta qualificazione e di comprovata esperienza nell'ambito delle attività teatrali, artistiche e/o organizzative. La scelta fiduciaria del Direttore avviene attraverso adeguate modalità di selezione con procedura comparativa.

Il Direttore dura in carica per il periodo massimo di un quinquennio e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza del proprio mandato e può essere riconfermato.

Il direttore ha la direzione artistica e tecnico- amministrativa dell'Ente e ne sovrintende la gestione ed il funzionamento; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

Il Direttore predispone il programma artistico e finanziario del CTB da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Il direttore può effettuare prestazioni artistiche al massimo per tre spettacoli all'anno e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati nel campo del teatro, secondo la normativa ministeriale vigente.

Il direttore partecipa senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

Per l'assolvimento delle sue funzioni il direttore può delegare compiti amministrativi o artistici. In tal caso il conferimento di incarichi è approvato dal consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore lo sostituiscono, per le rispettive competenze, il Presidente o persona espressamente designata dal consiglio di amministrazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia altresì espressamente a quanto disposto dall'art. 11, commi 4 e 5 del decreto del Ministero della Cultura n. 463 del 23 dicembre 2024 ed eventuali successive modifiche e integrazioni

Articolo 10 - Indennità

Le cariche di presidente e di componente dell'assemblea e del consiglio di amministrazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per l'effettivo svolgimento del mandato.

Le indennità dei revisori dei conti sono deliberate dall'assemblea.

Articolo 11 - Collegio dei revisori dei conti


Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della gestione del CTB, e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto; accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci e dei conti alle risultanze delle scritture contabili.

Il collegio deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del CTB.

I membri del collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio dei revisori dei conti può chiedere al consiglio di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni del CTB. Degli accertamenti eseguiti deve far constare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti.

I revisori sono responsabili solidamente con il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.



Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri, di cui uno scelto da Regione Lombardia, uno dalla Provincia di Brescia ed uno, designato dall'Autorità di Governo preposta allo spettacolo con funzioni di presidente.

Per ogni membro effettivo è nominato un supplente, in possesso dei medesimi requisiti, che subentra nei casi previsti dall'art. 2401 c.c.

Si applicano ai revisori le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 C.C. per i sindaci delle società per azioni.

I revisori restano in carica per cinque anni e non possono essere revocati dall'assemblea se non per giusta causa e dopo essere stati sentiti.

Essi sono rieleggibili. Il collegio dei revisori ha i doveri, i poteri e le responsabilità del collegio sindacale delle società per azioni, di cui agli articoli 2403, 2406, 2407 e.e., per quanto applicabili.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a più di due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto in un registro e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del collegio sono prese a maggioranza assoluta.

Il revisore dissidente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I revisori possono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia altresì espressamente a quanto disposto dall'art. 11, commi 4 e 5 del decreto del Ministero della Cultura n. 463 del 23 dicembre 2024 ed eventuali successive modifiche e integrazioni

Articolo 12 - Durata degli organi

Gli organi durano in carica cinque anni, a decorrere dalla data della prima riunione. Il loro mandato scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo anno della loro carica. Il mandato del direttore ha la durata di cinque anni ma comunque cessa contestualmente agli altri organi anche se rimane in carica fino alla nomina del successore che non può avvenire oltre sei mesi dalla scadenza del proprio mandato.


In ogni caso tutti gli organi associativi scadono contemporaneamente con il decorso del termine di cui all'art. 3 dello statuto.

I membri dei vari organi sono riconfermabili.

La prima riunione dell'assemblea è convocabile da parte del presidente uscente entro e non oltre trenta giorni dal rinnovo della stessa.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente, gli enti o organi che hanno provveduto alla nomina provvedono alla surrogazione, fatte salve le specifiche disposizioni del presente statuto.

I nuovi nominati durano in carica fino a quando sarebbero rimasti i surrogati.



Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia altresì espressamente a quanto disposto dall'art. 11, commi 4 e 5 del decreto del Ministero della Cultura n. 463 del 23 dicembre 2024 ed eventuali successive modifiche e integrazioni

Articolo 13 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del CTB è annuale, in conformità delle norme regolamentari emanate dall'Autorità di Governo preposta allo spettacolo, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 14 - Personale dipendente

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente è di diritto privato.

Il consiglio di amministrazione prevede l'inquadramento del personale dipendente e le relative competenze, nel rispetto della normativa prevista dal codice civile, dalla legislazione speciale e dai contratti collettivi di lavoro.

Articolo 15 - Mezzi e spese di gestione

Alle spese di gestione il "CTB" provvede con i seguenti mezzi:

- a) redditi del patrimonio;
- b) proventi derivanti dalle attività d'istituto;
- c) apporti degli "enti fondatori";
- d) contributi degli "enti sostenitori";
- e) interventi finanziari statali;
- f) qualsiasi altra erogazione o altro provento.


Gli apporti dei predetti "enti fondatori" non possono essere inferiori ad una somma complessivamente pari al quaranta per cento del contributo statale, salve le effettive disponibilità di bilancio.

Il Comune di Brescia, in aggiunta a quanto sopra, garantisce la disponibilità dei teatri di cui all'art. 1 e ne copre le spese di esercizio, tenuto conto delle disponibilità finanziarie di bilancio e degli accordi annuali o pluriennali sottoscritti.

Articolo 16 - Bilancio preventivo e conto consuntivo

Il bilancio preventivo deve essere redatto entro i limiti degli apporti garantiti dagli "enti fondatori", di cui al punto c. dell'art. 15, e dei redditi, proventi, contributi, introiti ed altre erogazioni, pure certi, di cui alle lettere a. b. d. e. f. dello stesso art. 15.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'assemblea entro il 28 febbraio di ogni anno; il conto consuntivo deve essere approvato dall'assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. Per particolari e motivate esigenze il bilancio consuntivo potrà essere approvato dall'assemblea entro il 30 giugno.



Carlo Borsigoni

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere inviati agli "enti fondatori" ed all'Autorità di Governo preposta allo spettacolo entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati da relazioni del consiglio di amministrazione sull' andamento della gestione e del collegio dei revisori dei conti.

Il CTB ha l'obbligo del conseguimento del pareggio di bilancio nell'arco del biennio. Qualora, scaduto il biennio, permanga entro i successivi sei mesi una situazione di disavanzo, gli organi del CTB decadono e sono sostituiti da un commissario straordinario nominato, entro trenta giorni, dal Presidente della Giunta della Regione Lombardia. Scaduto infruttuosamente il predetto termine, il commissario è nominato dall'Autorità di Governo preposta allo spettacolo nei successivi quindici giorni.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11 della Legge 19 marzo 1993 n. 68, gli apporti finanziari indicati nel precedente primo comma non sono garantiti dagli enti fondatori qualora i medesimi risultino dissestati, ai sensi del Decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144.

Articolo 17 - Scioglimento del CTB

Previa deliberazione, ove prevista, degli organi degli enti fondatori, lo scioglimento e la messa in liquidazione del CTB è deliberata dall'assemblea oppure dal commissario straordinario nei seguenti casi:

- a) per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini;
- b) per motivi di pubblico interesse;
- c) in caso di perdita del contributo annuale previsto dallo Stato per i teatri di rilevante interesse culturale, sempre che l'assemblea oppure il commissario straordinario non deliberino di sopperire alla perdita del contributo con altri contributi che ripianino il deficit e/o con la modifica dell'attività;
- d) alla scadenza del termine, nel caso disciplinato dell'art. 3 del presente statuto;
- e) per stato di insolvenza;
- f) violazione di norma e atti amministrativi che importino irregolare funzionamento del CTB.

In caso di scioglimento e messa in liquidazione del CTB, gli organi del CTB rimangono in carica per il compimento dell'attività di ordinaria amministrazione, e procedono senza indugio ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 30 Codice civile. In particolare, vengono nominati uno o più commissari liquidatori dal Presidente della Giunta della Regione Lombardia, scaduto infruttuosamente il predetto termine, i commissari liquidatori sono nominati dall'Autorità di Governo preposta allo spettacolo nei successivi quindici giorni. Con la nomina dei commissari liquidatori, gli organi del CTB decadono e sono sostituiti dai medesimi commissari liquidatori.

In tal caso, eseguita la liquidazione, i beni che residueranno eventualmente al termine della liquidazione stessa saranno destinati agli enti fondatori e/o sostenitori in misura proporzionale ai conferimenti da loro effettuati, tenuto conto della sovvenzione statale.



Articolo 18 - Rinvio

Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile, della normativa vigente e dei regolamenti interni, nonché, in particolare, quanto previsto dall'art.

11, commi 4 e 5, del decreto del Ministero della Cultura del 23 dicembre 2024 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.

Le disposizioni del presente statuto eventualmente in contrasto con la normativa richiamata si intendono superate.



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.
Brescia, 07/11/2025